

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 21.04.2008

CAPO I

Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie organizzati dal Comune, nel rispetto dei principi generali della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. 8/11/2000, n. 328).

- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- sostiene i singoli e le famiglie riconoscendo il ruolo peculiare di ciascuno nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
- sostiene e valorizza i molteplici compiti che i singoli e le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana;
- promuove la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il Comune contrasta stati di bisogno e di emarginazione determinati da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, attraverso percorsi personalizzati che tendono, nel rispetto dell'autodeterminazione di ciascuno, al contenimento del disagio, all'acquisizione di pari opportunità tra i cittadini e al superamento della dipendenza assistenziale.

Il Comune promuove:

- la qualità della vita dei propri cittadini in situazione di fragilità, in particolare delle persone che rischiano l'esclusione dal contesto sociale;
- le risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dal Comune di Zugliano non destinati alle generalità dei soggetti e, comunque, collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate (di seguito denominata prestazione) viene stabilita attraverso l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominata ISEE) come previsto dal D. Lgs 31 marzo 1998 N. 109 (integrato e corretto dal D. Lgs 3 maggio 2000 N. 130), dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 N. 221 (modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 N. 242) e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001, ai quali si rinvia per ogni tipo di definizione.

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza⁽¹⁾.

⁽¹⁾, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 N. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;

- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - 1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - 2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto;
- d) *i coniugi che hanno la stessa residenza*, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) *i coniugi che hanno residenza diversa*, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) *il figlio minore di diciotto anni*, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova *in affidamento preadottivo* ovvero *in affidamento temporaneo* presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova *in convivenza anagrafica* ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 N. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale. Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del Dpr 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico⁽¹⁾.

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i residenti nel Comune:

- cittadini italiani;
- cittadini comunitari;
- stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto stabilito all'art. 2 comma 1 della L. 8.11.2000 N. 328).

Quando si presenta una situazione di grave emergenza, il Dirigente competente di comune accordo con l'Assistente sociale è autorizzato ad intervenire anche in deroga ai due commi precedenti del presente articolo.

Art. 4 - Controlli

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica [D.S.U.] per il calcolo dell'ISEE, il Comune procede ai **controlli** previsti per la parte di sua competenza sia per quanto riguarda la situazione reddituale che per quella patrimoniale, **anche avvalendosi delle competenti Autorità**.

Art. 5 - Obbligati agli alimenti

La situazione economica di eventuali soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile è individuata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo di riferimento dello stesso tenuto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i tenuti al pagamento non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si prevede l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente regolamento.

CAPO II

Servizio di assistenza domiciliare

Art. 6 - Presentazione del servizio e obiettivi

Il servizio di assistenza domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari, che in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado – anche temporaneamente - di far fronte alle proprie esigenze di cura della persona e dell'ambiente in cui vivono.

L'obiettivo principale è quello di contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Il servizio si propone inoltre di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

Art. 7 – Destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone di tutte le età, residenti nel territorio comunale in situazione di bisogno a causa della riduzione temporanea o permanente dell'autonomia personale e/o del supporto della rete.

Art. 8 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si avvale dell'assistente sociale che si occupa di:

1. accogliere la domanda;
2. valutare lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l'opportunità dell'intervento;
3. concordare con l'interessato, e/o gli aventi cura, il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
4. coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Il servizio si avvale altresì dell'operatore socio sanitario che si occupa delle seguenti attività:

- 1) cura e igiene della persona;
- 2) mobilitazione e aiuto nella deambulazione;
- 3) igiene ambientale;
- 4) aiuto nella preparazione dei pasti;
- 5) sostegno e stimolo educativo e psicologico, anche rivolto al contesto familiare;
- 6) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- 7) assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni terapeutiche e farmacologiche nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

Art. 9 - Rapporti con altri servizi

Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni sociali e sanitarie viene predisposto un piano assistenziale integrato con i servizi interessati.

Nei casi in cui sia previsto, il coinvolgimento avviene sulla base delle disposizioni regionali che disciplinano le funzioni dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).

Negli altri casi, qualora si ritenga opportuno, per il raggiungimento degli obiettivi del SAD possono essere coinvolti altri servizi operanti nel territorio.

CAPO III

Servizio di fornitura di pasti a domicilio

Art. 10 - Presentazione del servizio e obiettivi

Il Comune attiva, solo ed esclusivamente qualora si renda necessario, un servizio di consegna pasti a domicilio.

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto a persone o a nuclei familiari, che in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado – anche temporaneamente – di provvedere alla propria alimentazione oppure non sono in grado di farlo in modo adeguato o con regolarità.

L'obiettivo principale è quello di assicurare una corretta alimentazione e contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Il servizio si propone inoltre di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

Art. 11 - Destinatari

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto alle persone di tutte le età, residenti nel territorio comunale in situazione di bisogno a causa della riduzione temporanea o permanente dell'autonomia personale e/o del supporto della rete.

Art. 12 - Caratteristiche del servizio

L'attivazione, previa istruttoria del competente Ufficio e del parere dell'Assistente sociale sulla effettiva necessità del caso concreto, avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Il servizio di assistenza domiciliare si avvale dell'assistente sociale che si occupa di:

1. accogliere la domanda;
2. valutare lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l'opportunità dell'intervento;
3. concordare con l'interessato e/o gli aventi cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
4. coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

L'Ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Il fornitore dei pasti e le modalità di consegna vengono individuate da specifici provvedimenti amministrativi.

individuate da specifici provvedimenti amministrativi.

CAPO IV

Servizio di telecontrollo - telesoccorso

Art. 13 - Presentazione del servizio e obiettivi

Nell'ambito delle più generali linee programmatiche e dei supporti forniti dalla Regione Veneto, il servizio di telecontrollo - telesoccorso consente il tempestivo contatto con la centrale operativa che attiva interventi di soccorso tramite un sistema telefonico,.

L'obiettivo principale è quello di consentire a soggetti a rischio socio - sanitario di permanere il più a lungo possibile al proprio domicilio e contrastare l'istituzionalizzazione.

Il Centro Operativo effettua periodicamente chiamate di controllo.

Il telesoccorso funziona tramite un piccolo apparecchio detto "cicalina", collegato alla linea telefonica fissa.

Art. 14 - Destinatari

Il servizio di telecontrollo - telesoccorso è rivolto alle persone anziane e/o disabili in condizioni di bisogno che trascorrono tutta o parte della giornata da soli.

Il servizio può essere richiesto anche in favore di persone che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario debitamente certificata.

Art. 15 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di telecontrollo – telesoccorso viene attivato su domanda dell'interessato o di un familiare presso l'Ufficio Servizi Sociali che inoltra la richiesta al gestore del servizio.

CAPO V

Interventi di sostegno economico

Art. 16 - Presentazione del servizio e obiettivi

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi/progetti personalizzati che tendono al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

Gli interventi di sostegno economico possono essere diretti, consistenti nell'erogazione di un contributo monetario, o indiretti, consistenti in esoneri o riduzioni di tariffe o imposte comunali.

Sono esclusi dall'applicazione del seguente capo i contributi disciplinati dalla normativa regionale e statale.

Art. 17 - Destinatari

Gli interventi di sostegno economico possono essere richiesti dalle persone e nuclei familiari residenti che si trovano in grave difficoltà economica e sociale, per cause non dipendenti dalla loro volontà o capacità, e per i quali non possa essere attivato un intervento da parte dei tenuti agli alimenti.

Art. 18 - Caratteristiche del servizio

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in ordinari e straordinari.

Gli interventi ordinari sono erogati mensilmente per le situazioni nelle quali il reddito è insufficiente a coprire i bisogni minimi.

Gli interventi straordinari sono riconosciuti per far fronte ai casi di emergenza quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio - economico.

Per entrambi i tipi di intervento l'Assistente sociale effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socio - economica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di intervento economico viene formulata **sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione** che ha determinato la presa in carico e, comunque, con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e la modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

CAPO VI

Integrazione retta per anziani e adulti in strutture residenziali

Art. 19 - Presentazione del servizio e obiettivi

Gli interventi di integrazione retta vengono attivati in favore di anziani e adulti accolti in strutture residenziali, le cui condizioni sociali e/o sanitarie non consentono la permanenza al proprio domicilio e non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta mensile a causa dell'insufficienza di risorse economiche proprie e dell'assenza di familiari tenuti per legge al loro mantenimento o anche in considerazione della loro condizione reddituale.

Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio.

L'integrazione **ha luogo solo nel caso in cui** l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale e non vi siano parenti tenuti agli alimenti secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o in condizioni di particolari difficoltà e che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento a parità di bisogno.

Rimangono, comunque, salvi i diritti alla quota di appannaggio fissata nel 20% della minima INPS e alle spese del funerale.

Art. 20 – Destinatari

Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti a favore di persone anziane residenti nel Comune prima dell'ingresso in struttura e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento da parte dei servizi preposti. Possono essere richiesti, altresì, in favore di persone adulte che si trovano in una situazione di temporaneo disagio sociale e per i quali sia stato predisposto un apposito progetto.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il richiedente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla D.S.U., di cui all'art. 2 e seguenti del presente regolamento, riferita all'intero nucleo familiare della persona da inserire.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dal soggetto interessato sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti oltre alla compartecipazione dei soggetti tenuti agli alimenti secondo in base all'art. 433 del Codice Civile in rapporto alle proprie capacità economiche.

Art. 21 - Caratteristiche del servizio

La proposta di integrazione viene formulata sulla base di un progetto personalizzato che deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- verifica della situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito e dei tenuti agli alimenti;
- la ripartizione della retta tra assistito, tenuti agli alimenti e Comune;
- la durata dell'intervento.

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, senza aver diritto ad integrazione da parte del Comune, fino ad esaurimento:

- a) dell'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici in godimento, di qualsiasi natura essi siano;
- b) dell'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.);
- c) del patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto

necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
d) dei beni mobili.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona in possesso di beni immobili per la quale si renda necessario l'intervento di sostegno economico. Il loro valore deve coprire, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune non interviene nell'integrazione della retta ove vi siano tenuti agli alimenti in grado di contribuire, tranne nei casi in cui vi sia apposito procedimento giudiziale volto a garantire il diritto agli alimenti o qualora vi sia concreto rischio per la salute del soggetto.

La valutazione della capacità contributiva/ partecipativa dei tenuti agli alimenti è effettuata in base all'ISEE come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

I tenuti agli alimenti partecipano all'integrazione della retta del congiunto come di seguito indicato.

Valore I.S.E.E. dei tenuti agli alimenti	% le di partecipazione alla spesa
Da Euro 0 a Euro 5.669,82=	Esenzione Totale
Oltre Euro 5.501,00==	Contribuzione sulla base del minimo vitale*

Il Comune non interviene nei rapporti tra i tenuti agli alimenti circa la ripartizione del mantenimento dell'anziano.

**Il minimo vitale è la quota mensile minima, coincidente con la pensione minima INPS, che permette ad una persona di vivere in modo decoroso, comprensiva dell'eventuale spesa per l'affitto, le utenze ed il cibo.*

CAPO VII

Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

Art. 22 – Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

La partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare è calcolata in base al seguente prospetto:

Valore I.S.E.E. del nucleo di Appartenenza	% le di partecipazione alla spesa
Da Euro 0= a Euro 4.000,00=	Esenzione Totale
Da Euro 4.001,00= a Euro 5.000,00=	Partecipazione del 30% del costo orario
Da Euro 5.001,00= a Euro 6.000,00=	Partecipazione del 50% del costo orario
Da Euro 6.001,00= a Euro 7.500,00=	Partecipazione del 70% del costo orario
Oltre Euro 7.501,00=	Partecipazione del 100% del costo orario [Pagamento dell'intero costo orario posto a carico del Comune]

I redditi Isee sono riferiti all'anno 2007 e vanno incrementati annualmente dell'indice Istat della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 23 - Servizio di fornitura pasti a domicilio

Gli utenti che beneficiano del servizio dei pasti a domicilio partecipano, come segue, al costo del servizio.

Valore I.S.E.E. del nucleo di Appartenenza	% le di partecipazione alla spesa
Da Euro 0 a Euro 2.500,00=	Esenzione Totale
Oltre Euro 2.501,00=	Partecipazione del 100% del pasto

Alla domanda di esenzione dal pagamento del servizio dovrà essere allegata la prescritta D.S.U. concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definite dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le norme del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Per particolari situazioni di disagio sociale anche a fronte di una capacità economica che comporterebbe il pagamento per intero del pasto, previa relazione dell'assistente sociale in servizio, si può procedere alla fornitura del servizio in modo assolutamente gratuito. Il responsabile del competente settore provvederà con apposito provvedimento a quanto necessario per garantire l'erogazione del servizio.

Art. 24 - Servizio di telecontrollo – telesoccorso

Il costo a carico degli utenti del servizio di telecontrollo – telesoccorso è determinato applicando la seguente formula: $(\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}) : \text{tariffa giornaliera massima} = (\text{ISEE utente} - \text{ISEE minimo}) : x$.

La tariffa giornaliera viene stabilita annualmente dalla Regione Veneto.

Per poter beneficiare della tariffa giornaliera agevolata è necessario presentare l'ISEE entro un mese dall'attivazione del servizio; nell'ipotesi di mancata presentazione dell'ISEE si applica la tariffa giornaliera massima, fatta salva la possibilità di presentarlo successivamente.

CAPO VIII***Criteria di accesso agli interventi economici***Art. 25 - Interventi di sostegno economico

Per quanto riguarda l'accesso ai contributi economici si applica il criterio del minimo vitale calcolato annualmente sulla pensione minima Inps.

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare richiedente si considerano tutti i redditi e le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepiti nel mese precedente, anche se non fiscalmente imponibili.

Al reddito così determinato va detratto il canone di locazione relativo a un contratto registrato.

Nell'ipotesi di titolarità di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale il reddito va diminuito di una percentuale tra il 20 e il 30% dell'ultima rata versata.

Il *quantum* del contributo, stabilito nel progetto personalizzato, non può superare la differenza tra il minimo vitale del nucleo familiare e il suo reddito.

Art. 26 - Integrazione della retta per l'inserimento in strutture residenziali

Per quanto riguarda la partecipazione dei tenuti agli alimenti all'integrazione della retta per l'inserimento in strutture residenziali l'Amministrazione Comunale convoca i parenti tenuti agli alimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, oppure, se ne hanno i mezzi e si rendono disponibili, affinché assumano una diretta responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze economiche del congiunto.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti si astengano da qualsiasi intervento, il Comune, previa la verifica dei requisiti previsti dal Capo V, interverrà a favore del richiedente, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.